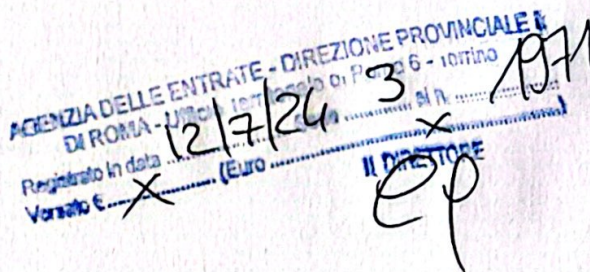
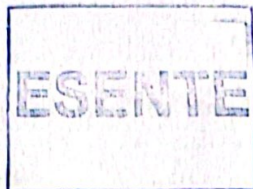


Associazione Giovanile
Liberamente APS
Viale Angelico 78
00195 Roma
CF: 96471140580



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il 15/05/2024, alle ore 21:00, si è tenuta - ai sensi dell'art.6 dello statuto sociale - in videoconferenza, l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione Giovanile Liberamente APS, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) modifica Statutaria;
- 2) varie ed eventuali.

Il Presidente Leonardo Maria Ruggeri Masini dichiara aperta la seduta, e chiama ad assolvere alle funzioni di segretario per la redazione del presente verbale il socio Giovanni Ruggeri.

Il Presidente, preso atto che:

- il collegamento audio/video consente al Presidente e al Segretario di accertare l'identità dei soci connessi in videoconferenza, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati delle votazioni, garantendo a tutti i partecipanti di intervenire nella discussione e partecipare alle votazioni previsti dall'ordine del giorno;

- l'assemblea è stata convocata come previsto dall'art. 6 dello statuto, e il relativo avviso contiene l'ordine del giorno, la data e l'ora della riunione nonché il link alla piattaforma telematica per la partecipazione in videoconferenza, sia per la prima che per la seconda convocazione;

- è stato impossibile costituire validamente l'Assemblea in prima convocazione in quanto non si è raggiunto il numero minimo di partecipanti necessario a tal fine, e che sono ora presenti in seconda convocazione - in proprio o per delega - n. 9 soci aventi diritto al voto su n. 12 soci iscritti;

dichiara che, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è validamente costituita e atta a deliberare.

I nomi dei soci intervenuti e di quelli eventualmente rappresentati per delega sono contenuti nel documento allegato al presente verbale, che dovrà essere conservato agli atti dell'Associazione.

Il Presidente dichiara dunque aperta l'Assemblea e procede con l'illustrare e discutere i punti posti all'ordine del giorno.

1) MODIFICA STATUTARIA:

Il Presidente, al fine di perseguire la perfetta conformità dello Statuto dell'Associazione al D. Lgs n. 117/2017, con particolare riferimento a quanto contenuto all'art. "7 - Consiglio Direttivo" dello statuto stesso, propone modifica dello Statuto dell'Associazione illustrandone il nuovo contenuto, allegato al presente verbale.

Al termine della successiva discussione, l'Assemblea con voto unanime delibera l'approvazione del nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante. Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente. Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e insieme i membri del Consiglio Direttivo dell'allegato Statuto.

Non essendovi altri argomenti su cui discutere e deliberare, l'Assemblea viene sciolta alle ore 22:35, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

SOCI PRESENTI ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA:

Leonardo Maria Ruggeri Masini
Marco D'Amato
Giada Lutz
Giovanni Ruggeri
Alessandro Bruni
Cristina Cerè
Maria Cerè
Enrico Ruggeri
Roberto Bruni

ESENTE

AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE II
DI ROMA - Ufficio Ispettorato di Roma 6 - Iorino
Registrato in data 12/12/17 al n. 3
Versato € (Euro)
II DIRETTORE
EP

STATUTO
Liberamente APS
A.P.S. ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Articolo 1 - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (a seguire, per brevità: CTS) un'Associazione Promozione Sociale denominata "Liberamente APS", d'ora in poi "Associazione".

L'Associazione ha sede legale in Roma.

Il Consiglio Direttivo potrà trasferire l'indirizzo della sede legale all'interno dello stesso Comune ed istituire e sopprimere sedi secondarie, in Italia e all'estero.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2 - OGGETTO

L'Associazione non ha finalità di lucro e, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di qualsiasi natura, come anche previsto dalla Costituzione, nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale quali:

- la promozione sociale, culturale e civile delle persone, con particolare riferimento di quelle anziane;
- la ricerca e la costruzione di relazioni concrete e solidali tra le generazioni;
- la partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economica della comunità;
- l'impegno nel volontariato civile e solidale;
- la tutela del diritto alla salute, all'assistenza, all'educazione permanente, alla cultura ed alla dignità della persona;
- la non discriminazione per qualsiasi causa, soprattutto per l'età;
- la promozione di una cultura positiva ed attiva delle persone anziane;
- la ricerca di nuove opportunità di solidarietà rivolta alle nuove generazioni;
- l'attenzione ai bisogni insorgenti a seguito delle nuove fragilità sociali;
- le attività volte a promuovere e garantire la parità di genere;
- l'attenzione ai giovani e all'invecchiamento attivo;
- la tutela dell'ambiente e l'utilizzo accorto e razionale delle risorse.

Per il perseguimento delle predette finalità istituzionali, Liberamente si propone di svolgere, in via esclusiva o principale, in favore dei propri Associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti associati, le seguenti attività, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del CTS:

- l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale di cui al predetto articolo (lett. I);
- l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. K);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. D);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (lett. E);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. F);
- formazione universitaria e post-universitaria (lett. G);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. L);
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (lett. M);
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica

svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile (lett. O);

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lett. U);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lett. V);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lett. W);
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lett. Z).

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di **raccolta fondi** ai sensi dell'articolo 7 del CTS nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico.

L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, ai sensi articolo 6 CTS, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla disciplina applicabile.

Articolo 3 – SOCI

L'adesione alla Associazione ha carattere **libero e volontario**.

Tutti gli associati hanno **uguali diritti e uguali doveri** all'interno della Associazione, primo tra tutti il diritto di voto. Il numero degli associati è illimitato.

Gli Associati hanno diritto di:

- eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo ed essere eletti quale Consiglieri;
- al ricorrere dei requisiti previsti dal CTS, eleggere e revocare per giusta causa l'Organo di Controllo e quello di revisione legale;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere alla elaborazione ed alla approvazione del programma delle attività;
- approvare il bilancio consuntivo e quello sociale, ove redatto;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute in nome e per conto dell'Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e debitamente documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee, partecipare e votare;
- prendere visione della documentazione e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo:

- di rispettare il presente Statuto, la normativa applicabile, gli eventuali regolamenti interni e le delibere legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- di versare le quote associative secondo l'importo le modalità di versamento e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- di assolvere agli impegni eventualmente assunti nei confronti dell'Associazione;
- di condividere le finalità dell'Associazione e di collaborare attivamente per il loro raggiungimento;
- di contribuire, con la propria competenza, al buon nome ed al prestigio dell'Associazione.

Possono diventare associati dell'Associazione le persone fisiche senza distinzione di sesso nazionalità, religione, credo politico, che non siano soggette a limitazioni legali o statutarie, o altri Enti del Terzo Settore ed enti senza scopo di lucro con finalità analoghe tramite un loro delegato, che condividano i principi fondamentali e le finalità dell'Associazione e intendano impegnarsi per realizzarle con la loro opera, competenza e conoscenza.

Per ottenere l'ammissione è necessario presentare domanda scritta indirizzata al Consiglio Direttivo che, entro sessanta giorni, delibera in merito secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte dall'Associazione.

L'accoglimento della domanda viene comunicato per iscritto all'aspirante socio, che diviene associato previo pagamento della quota associativa e successiva iscrizione nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda, che dovrà essere motivato e comunicato per iscritto, l'aspirante socio può presentare ricorso all'Assemblea, che deve deliberare entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di reclamo avverso il diniego.

La qualifica di associato non è trasmissibile e le quote versate ed i contributi non sono rimborsabili, rivalutabili, né trasmissibili.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno per:

- dimissioni volontarie.

L'associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo con mezzi che ne garantiscano la ricezione;

- decesso in caso di persone fisiche e cessazione delle attività nel caso di quelle giuridiche;
- decadenza.

L'associato decade per morosità nel pagamento della quota associativa, o di altri contributi che si è impegnato a corrispondere in favore dell'Associazione, protratta oltre il termine perentorio previsto nel relativo sollecito scritto trasmesso dal Tesoriere;

- esclusione per gravi motivi.

L'esclusione per gravi motivi è deliberata dal Consiglio Direttivo. L'associato escluso può invocare che sulla legittimità della esclusione si pronunci l'Assemblea, che delibera in modo inappellabile, da convocare entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di reclamo del socio per cui di cui è stata deliberata l'esclusione.

Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non vantano alcun diritto sul suo patrimonio.

Articolo 4 - ORGANI SOCIALI E CARICHE STATUTARIE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione;
- il Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- l'Organo di Controllo e di Revisione, ove nominati.

In ciascuna delle riunioni degli organi collegiali è ammesso l'intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o audio-video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento. In tal caso, dovrà essere consentito:

- a chi presiede la riunione, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolarne lo svolgimento, di far constare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante, di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- a tutti gli intervenuti, di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea, con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione, sempre in tempo reale.

Art. 5 – Assemblea degli Associati

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è costituita da tutti gli Associati. Ogni Associato ha diritto di intervenire all'Assemblea. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che siano iscritti, da almeno 3 (tre) mesi, nel libro degli Associati e siano in regola con il versamento delle quote associative. Ciascun Associato ha diritto ad un voto. Ciascun Associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato mediante delega scritta, anche in calce, all'avviso di convocazione. Ciascun Associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) Associati. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2372, commi 4 e 5, del Codice Civile, in quanto compatibili.

L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli associati ed in modo collegiale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o di suo temporaneo impedimento, dal membro più anziano d'età del Consiglio Direttivo. Le delibere dell'Assemblea vengono fatte risultare da appositi verbali, redatti dal Segretario o, se assente, da chi sia stato incaricato dal Presidente di svolgere la funzione di segretario della seduta, e da loro firmati. I verbali dovranno rimanere depositati presso la sede legale dell'Associazione e ciascun associato potrà richiederne una copia.

L'Assemblea è convocata mediante l'invio a tutti gli associati, da parte del Presidente, di una comunicazione scritta, anche in forma elettronica, contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora in cui avrà luogo l'Assemblea in prima ed in seconda convocazione ed il suo ordine del giorno. La comunicazione verrà inviata almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'Assemblea. In mancanza di regolare convocazione, è in ogni caso valida l'Assemblea a cui partecipino tutti gli Associati aventi diritto di voto, il Consiglio direttivo e l'Organo di controllo, ove nominato. L'Assemblea può essere convocata ovunque, purché in territorio nazionale.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e di quello sociale, ove predisposto. E' altresì convocata ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno e quando ne sia fatta richiesta da almeno un quarto degli Associati.

Art. 6 - Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

in seduta ordinaria,

- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, previa determinazione del loro numero, ed il Presidente;
- nomina e revoca l'Organo di Controllo ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se previsti dalla legge o su delibera dell'Assemblea medesima;
- approva il bilancio d'esercizio ed il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva ogni regolamento, la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione. In particolare, approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea;
- delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto, dall'atto costitutivo e dalla Normativa Applicabile;

in seduta straordinaria,

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Art. 7 - Deliberazioni dell'Assemblea

Le riunioni dell'Assemblea ordinaria sono valide in prima convocazione quando sia presente, o rappresentata, almeno la maggioranza degli Associati. In seconda convocazione le riunioni sono valide qualunque sia il numero degli Associati.

In ogni caso, l'Assemblea riunita in seduta ordinaria delibera a maggioranza.

Per la validità delle riunioni dell'Assemblea straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, sarà necessaria la presenza, o la rappresentanza, di più della metà degli associati. Le delibere dell'Assemblea straordinaria sono approvate a maggioranza dei votanti.

L'estinzione e lo scioglimento dell'Associazione è deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

Art. 8 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione, con poteri esecutivi e gestori. Ad eccezione dei primi Consiglieri, che sono nominati nell'atto costitutivo, il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea tra le persone fisiche che hanno la qualifica di Associato, ovvero che sono indicate dagli Associati non persone fisiche. Si applica l'articolo 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri effettivi compreso tra 3 (tre) e 11 (undici) membri, a scelta dell'Assemblea all'atto della nomina, incluso il Presidente, che ne è membro di diritto.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per 3 (tre) esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica; i Consiglieri sono rieleggibili.

In caso di cessazione dalla carica di Consigliere, per qualsiasi motivo, la sostituzione sarà deliberata dall'Assemblea degli Associati, appositamente convocata.

Art. 9 - Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Normativa Applicabile, o per Statuto, di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri Organi associativi. In particolare, tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- determinare l'ammontare delle quote associative;
- redigere annualmente il bilancio consuntivo d'esercizio e quello sociale, ove obbligatorio per legge o se redatto per scelta del Consiglio medesimo o su richiesta dell'Assemblea;
- deliberare sulle domande di ammissione degli Associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli Associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- redigere i regolamenti che disciplinano la vita interna dell'Associazione o di suoi specifici Organi per sottoporli all'approvazione dell'Assemblea;
- eleggere tra i suoi membri il Segretario;
- deliberare su ogni materia che non sia di competenza dell'Assemblea;
- tenere i libri dell'Associazione ai sensi della normativa applicabile e del presente Statuto.

Art. 10 - Deliberazioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce:

- almeno una volta ogni 3 (tre) mesi, su convocazione del Presidente;
- ogni qualvolta lo richieda il presidente e su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente, ovvero, in sua assenza, dal Consigliere più anziano di età, assistito dal Segretario. Le sedute sono convocate di regola con un preavviso di 7 (sette) giorni, ridotto a 3 (tre) giorni in caso di urgenza, mediante l'invio a tutti i consiglieri da parte del Presidente, di una comunicazione scritta, anche in forma elettronica, in cui si indicano luogo, giorno ed ora in cui avrà luogo il Consiglio Direttivo ed il suo ordine del giorno.

In mancanza di una regolare convocazione, il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando siano presenti tutti i suoi componenti e tutti i membri dell'Organo di controllo, se presente.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Durante le proprie sedute, il Consiglio Direttivo può avvalersi di esperti e tecnici, ai quali riconosce poteri consultivi e non deliberativi.

Art. 11 - Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione verso i terzi ed in giudizio e a lui spetta l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali Organi e ne cura il legittimo ed efficiente andamento, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, in tutte le sue funzioni, inclusa la rappresentanza legale dell'Associazione, viene sostituito dal membro più anziano d'età del Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Segretario

Il Consiglio Direttivo nomina il Segretario tra i membri del Consiglio Direttivo. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per

l'amministrazione dell'Associazione, con particolare riferimento all'istruttoria dei programmi, all'elaborazione dei piani e dei progetti attuativi di questi.

Possono essergli riconosciuti speciali poteri di firma; il Segretario come membro del Consiglio Direttivo, svolgerà le sue funzioni in qualità di consigliere delegato dell'Associazione.

Egli sovrintende, inoltre, al personale dipendente ed a tutti i contratti di collaborazione.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli Organi collegiali della Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo.

Art. 13 - Tesoriere

L'Assemblea nomina ogni 3 (tre) anni un Tesoriere, anche tra i non Associati, che cura il controllo delle spese dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, è preposto ai pagamenti, alla riscossione delle entrate, cura i rapporti con banche e istituzioni finanziarie e predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio di esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo, prima di quella dell'Assemblea.

Il Tesoriere riferisce al Consiglio Direttivo, in persona del suo Presidente.

Art. 14 - Organo di Controllo

L'Organo di controllo, monocratico, è nominato al ricorrere dei presupposti previsti dalla normativa applicabile, oppure su delibera dell'Assemblea.

L'Organo di Controllo dura in carica per 3 (tre) esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica, con possibilità di essere rinominato.

L'Organo di Controllo, scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile:

- vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e del presente Statuto;
- vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione;
- vigila sul rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
- esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, CTS;
- attesta che il bilancio sociale, ove predisposto ai sensi della normativa applicabile, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, CTS;
- può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti previsti dalla Normativa Applicabile, l'Organo di controllo, purché iscritto al registro dei revisori, può esercitare la revisione legale dei conti.

Art. 15 - Revisore legale dei conti

Al ricorrere dei requisiti previsti dalla normativa applicabile, oppure su delibera dell'Assemblea, qualora tale funzione non sia attribuita all'Organo di controllo, l'Assemblea deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

Art. 16 - Patrimonio ed entrate

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate, comunque denominate e specificatamente destinate ad incremento del patrimonio, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previamente descritte.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri e altri membri degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra l'Associazione e qualsiasi altro soggetto.

L'Associazione persegue la sua autonoma attività mediante l'autosostentamento, sotto forma di quote di iscrizione e di quote annuali.

L'Associazione finanzia la sua attività anche mediante:

- quote associative straordinarie;
- apporti e elargizioni, comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie;

- redditi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività associativa;
- eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- ogni altra entrata conseguita.

Art. 17 – Esercizi e bilanci

L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° (primo) gennaio e terminano il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo predispone, per ogni esercizio, il bilancio consuntivo, che viene approvato dalla Assemblea e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei termini di legge.

Ove ne ricorrano i presupposti ai sensi della normativa applicabile o per volontà del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea, per ogni esercizio è altresì predisposto il bilancio sociale, per il quale dovranno essere seguite le formalità richieste dalla legge.

Art. 18 - I libri dell'Associazione

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla normativa applicabile, l'Associazione tiene i seguenti libri:

- libro degli Associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il registro dei volontari non occasionali, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Gli Associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi. Al fine di esercitare tale diritto, ciascun Associato deve presentare espressa domanda di presa visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni successivi. La presa visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

Art. 19 – I Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Art. 20 - Estinzione-liquidazione-devoluzione dei beni

L'Associazione si estingue qualora:

- gli scopi siano divenuti impossibili da raggiungersi, o di scarsa utilità;
- il patrimonio sia divenuto insufficiente ai fini del perseguimento dei suoi scopi;
- sia venuta meno, non temporaneamente, la pluralità degli Associati;
- l'Assemblea abbia adottato una apposita delibera in tal senso; ovvero
- al ricorrere delle altre cause di estinzione previste dalla normativa applicabile.

In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio sarà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'Assemblea, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla normativa applicabile o in mancanza secondo le previsioni di legge applicabili.

Art. 21 – Disposizioni finali

Tutti gli obblighi e gli adempimenti connessi alla normativa dettata in materia di Enti del Terzo Settore sono subordinati alla permanenza dell'Associazione nel Registro unico del Terzo Settore. Per tutto quanto non

espressamente previsto nel presente Statuto si applica quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Visto e sottoscritto il 15/05/2024 in Roma da:

Leonardo Maria Ruggeri Masini - Presidente

Leonardo Maria Ruggeri Masini

Giovanni Ruggeri – Consiglio Direttivo

Giovanni Ruggeri

Marco D'Amato – Consiglio Direttivo

Marco D'Amato

Giada Lutz – Consiglio Direttivo

Giada Lutz